



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo

SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. 13324 del 25.10.2017

ORDINANZA N. 316 DEL 25.10.2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' FABBRICATO IN VIA CAVOUR, 13

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 ([Testo unico degli enti locali](#)) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

RILEVATO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse in data 26/10/2016 e 30/10/2016, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTO che a seguito di sopralluogo da parte di tecnico comunale presso l'abitazione sita in Via Cavour, 13 e distinta catastalmente al foglio n. 30 con la particella 432 è stata emessa ordinanza Sindacale n. 72 del 2.09.2016 prot. n. 9478 indirizzata al sig. **ABELLI ADOLFO**, nato a Perugia il 06.12.1970 e residente a Perugia in Via Fonti Coperte, 8 per la messa in sicurezza del fabbricato come sopra identificato;

DATO ATTO che il sig. **ABELLI ADOLFO**, con nota trasmessa tramite mail in data 17.10.2017 prot. n. 12894 ha comunicato al Servizio Urbanistica-Ambiente che per un errore dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno la proprietà dell'immobile sito a Montegiorgio in Via Cavour, 13 identificato catastalmente al foglio 30 con la particella 432, è stata intestata ad **ABELLI ADOLFO**, anziché al sig. **ABELLI ANTONIO MARIA** così come definito a seguito di sentenza del Tribunale di Perugia del 03.05.2004 rep. 263 in merito alla controversia sulla eredità della defunta sig.ra **ABELLI MARIA CRISTINA**, allegando, a tal fine, il certificato catastale allineato alla sentenza del Tribunale di Perugia del 03.05.2004 rep. 263 nell'anno 2017.

VISTO che il proprietario e l'intestatario dell'immobile sito in Montegiorgio, sig. **ABELLI ANTONIO MARIA**, risulta deceduto ed i cui eredi risultano: la Sig.ra **ABELLI PATRIZIA** nata a Fermo il 23.11.1960 e residente in Perugia in Via Seneca 10 e la sig.ra **ABELLI MARIA STEFANIA** nata a Perugia il 02.08.1959 e residente in Perugia in Strada Trasimeno Ovest, 243.

DATO ATTO inoltre che per il Sig. **ABELLI ANTONIO MARIA**, ancorchè deceduto ha in corso una procedura fallimentare il cui curatore è l'avvocato Carlo Pacelli, con studio in Via Domenico Scarlatti, 37 in Perugia a cui è stata comunicata, per gli accertamenti di competenza, la revoca della Ordinanza n. 72/2016;

VISTO che, sulla base di quanto sopra è stata predisposta con atto n. 312 del 24.10.2017 e con i poteri di autotutela previsti dalla L. 241/90 e s.m.i., all' art.lo 21 quinquies, la revoca della ordinanza n. 72 del 2.09.2016 prot. n. 9478 indirizzata al sig. **ABELLI ADOLFO**, nato a Perugia il 06.12.1970 e residente a Perugia in Via Fonti Coperte, 8 in quanto emessa a persona diversa dal proprietario dell'immobile;

G8/gb

COMUNE DI MONTEGIORGIO - PIAZZA MATTEOTTI, 33 - 63833 MONTEGIORGIO

C.F. 81002030443 - P.IVA 01372290445 - Tel. 073495204447 - fax 0734952070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C.: urbanistica@comune.montegiorgio.comune.montegiorgio.fm.it - mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo

SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

VISTO che tale immobile, sito a Montegiorgio in Via Cavour, 13 identificato catastalmente al foglio 30 con la particella 432 permangono le condizioni di inagibilità e di pericolo per la pubblica e privata incolumità in quanto prospiciente su via pubblica ;

VISTO quanto previsto dal D.L. 189 del 17.10.2016, convertito in legge n. 229 del 15.12.2016 che all'art. 10 commi 1 prevede " *Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili.....*"

VISTO, inoltre, che sempre ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.L. 189 del 17.10.2016, convertito in legge n. 229 del 15.12.2016 per gli immobili dichiarati **collabenti, fatiscenti ovvero inagibili** per cause non derivanti dal sisma è possibile accedere al contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile e per la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area, sulla base di specifici provvedimenti e nei limiti delle risorse disponibili.

ACCERTATO che le nuove visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno l'immobile in oggetto è distinto al foglio, 30 del Comune di Montegiorgio, con la particella n° 342 risulta intestata a:

ABELLI ANTONIO MARIA nato a Montegiorgio il 04.07.193 che risulta deceduto ed i cui eredi risultano **ABELLI MARIA STEFANIA** nata a Perugia il 02.08.1959 e residente in Perugia Strada Trasimeno Ovest 243 e **ABELLI PATRIZIA** nata Fermo il 23.11.1960 e residente in Perugia Via Seneca 10;

ACCERTATO che è ancora in essere nei confronti del sig. **ABELLI ANTONIO MARIA**, ancorchè deceduto, una procedura fallimentare il cui curatore è l'avv.to Carlo Pacelli di Perugia e per la quale allo stato attuale non si è nelle condizioni di stabilire se l'immobile oggetto di ordinanza rientra o meno nella massa fallimentare di **ABELLI ANTONIO MARIA**, curatore fallimentare al quale comunque sarà parimenti notificata la presente ordinanza contingibile ed urgente;

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza sindacale ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 5 dello stesso T.U.E.L. e dall'art. 54 comma 4 come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008 n. 92 e convertito in L. 125/2008;

VISTO che la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez IV, 25.09.2006 n. 5639- Cons. Stato Sez. V, 28.03.2008, n. 1322; Cons. Stato, Sez. V, 10.02.2010, n. 670) ha riconosciuto al Sindaco il potere di ordinanza anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo e per le quali non si era intervenuto in precedenza, essendo a tal fine sufficiente la permanenza dello stato di pericolo al momento dell'emanazione del provvedimento;

VISTA della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014 in virtù della quale non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione;

RITENUTO, pertanto, indispensabile provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso opportune opere provvisorie, la verifica strutturale da parte di un tecnico di fiducia, il costante controllo del quadro fessurativo ed eventuali transennamenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, disponendo nel contempo l'eventuale sgombero immediato dell'immobile sopra descritto da cose e persone;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo

SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE - SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA

CONSIDERATO, dunque, che l'immobile distinto in catasto al Foglio n 30 con la particella 432 rappresenta, per il suo stato precario, concreto e reale motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi, sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

VISTO decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) il quale riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili;

VISTO l'art.lo 650 del Codice Penale che prevede in caso di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: ".....chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di Giustizia o di Sicurezza pubblica o di Ordine Pubblico o di igiene è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda";

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

Ai sig.ri

ABELLI MARIA STEFANIA nata a Perugia il 02.08.1959 e residente in Perugia Strada Trasimeno Ovest 243
ABELLI PATRIZIA nata Fermo il 23.11.1960 e residente in Perugia Via Seneca 10 entrambe in qualità di eredi, salvo diversa disposizione testamentaria, legale o giudiziaria del sig. **ABELLI ANTONIO MARIA** deceduto e all'avvocato **CARLO PACELLI**, con Studio in Perugia in Via Domenico Scarlatti 37, in qualità di curatore fallimentare, procedura 1210/1984, del fallimento **ABELLI ANTONIO MARIA** il divieto immediato di utilizzo dell'immobile sopra descritto.

Il divieto è esteso ad eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'immobile in questione nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici di messa in sicurezza dell'immobile.

I proprietari o gli aventi titolo dovranno compiere immediatamente i lavori con opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile, la verifica strutturale da parte di tecnico specializzato ed il ripristino delle condizioni atte a garantire la pubblica e privata incolumità entro e non oltre sette giorni (7gg) dalla notifica della presente ordinanza, comprese adeguate opere di transennamento.

I proprietari o gli aventi titolo dovranno nominare un tecnico qualificato che attesti l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza attraverso apposita perizia da trasmettere all'Amministrazione entro e non oltre trenta giorni (30gg) dalla notifica della presente ordinanza.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari o aventi titolo sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Il mancato adempimento della presente ordinanza oltre alle richiamate responsabilità penali e civili sia nei confronti dell'amministrazione che contro terzi, comporterà la trasmissione dell'accertamento dell'inottemperanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ai sensi dell'art.lo 650 del Codice Penale;

gilg

COMUNE DI MONTEGIORGIO - PIAZZA MATTEOTTI, 33 - 63833 MONTEGIORGIO

C.F. 810203443 - P.I.V.A. 013220443 - Tel. 07349524447 - fax 0734952070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Responsabile del Settore: **geom. Giorgio Benni**

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C. urbanistica@comune.montegiorgio.fermanche.it - mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo

SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- Ai sensi dell'art. 54, comma 7, del T.U.E.L., «se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi».
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio, Piazza Matteotti, 33 .
- La responsabilità del procedimento è affidata al Geom. Giorgio Benni, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente.
- Per la presa visione degli atti del procedimento, nei giorni di apertura al pubblico, l'interessato potrà rivolgersi al Servizio Urbanistica-Ambiente;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO

mandato Benedetto